

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 62

venerdì, 17 novembre 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	4
LEGGE REGIONALE 14 novembre 2023, n. 41	
Istituzione del registro degli impianti protesici mammari. Sostituzione dell'articolo 20 ter della l.r. 40/2005.	
.....	4
SEZIONE III	11
COMMISSARI REGIONALI	
- Ordinanze	12
ORDINANZA 15 novembre 2023, n. 97	
Misure urgenti in materia di autorizzazione servizi educativi per la prima infanzia nell'ambito dei territori colpiti dall'emergenza come indicati dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1037 del 5 novembre 2023.	
.....	12
ORDINANZA 15 novembre 2023, n. 98	
DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Prima ricognizione dei Comuni interessati dall'evento.	
.....	15

SEZIONE

I

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2023, N. 41

**Istituzione del registro degli impianti protesici mammari.
Sostituzione dell'articolo 20 ter della l.r. 40/2005.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario. Sostituzione dell'articolo 20 ter della l.r. 40/2005

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Vista la legge 5 giugno 2012, n. 86 (Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro della salute 19 ottobre 2022, n. 207 (Regolamento recante istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 1 della l. 86/2012 prevede, accanto all'istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari, l'istituzione di registri regionali aventi lo stesso contenuto;
2. È necessario, pertanto, integrare l'elenco dei registri di rilevante interesse sanitario contenuto nell'articolo 20 ter della l.r. 40/2005, prevedendo anche l'istituzione del registro regionale degli impianti protesici mammari;
3. Si evidenzia che il disciplinare tecnico, allegato al d.m. salute 207/2022, indica i requisiti di sicurezza necessari ad assicurare che la gestione del registro avvenga in conformità alle disposizioni del codice della privacy e, pertanto, è opportuno richiamarlo esplicitamente in legge;

Approva la presente legge

Art. 1

Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario.
Sostituzione dell'articolo 20 ter della l.r. 40/2005

1. L'articolo 20 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

“Art. 20 ter

Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono istituiti i seguenti registri di rilevante interesse regionale:
 - a) registro tumori;

- b) registro difetti congeniti;
 - c) registro malattie rare;
 - d) registro malattie demielinizzanti;
 - e) registro degli impianti protesici mammari.
2. I registri di patologia di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d), sono istituiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.
 3. Il registro di cui al comma 1, lettera e), è istituito per le finalità specificamente previste all'articolo 1, comma 3, della legge 5 giugno 2012, n. 86 (Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori); con il regolamento adottato con decreto del Ministro della salute 19 ottobre 2022, n. 207 (Regolamento recante istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari) sono disciplinati, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della l. 86/2012 i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili, i soggetti che possono avere accesso ai dati del registro nazionale e dei registri regionali, anche in relazione al loro diverso livello di aggregazione, le modalità di trasmissione tra le regioni dei dati raccolti fuori della regione di residenza del soggetto sottoposto a impianto, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti del soggetto sottoposto all'impianto e la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco del soggetto.
 4. Salvo quanto previsto dal comma 3, con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), sono previsti i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.”.

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 14 novembre 2023

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 07.11.2023.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 4 settembre 2023, n. 2
diventa

Proposta di legge del Consiglio regionale 8 settembre 2023, n. 214

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Simone Bezzini

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 3 novembre 2023

Approvata in data 7 novembre 2023

Divenuta legge regionale 32/2023 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40](#)

SEZIONE III





REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 97 del 15/11/2023

Oggetto:

Misure urgenti in materia di autorizzazione servizi educativi per la prima infanzia nell'ambito dei territori colpiti dall'emergenza come indicati dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1037 del 5 novembre 2023

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Struttura Proponente: SETTORE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

Dirigente Responsabile: Sara MELE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone: al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

RICHIAMATA l’ ordinanza commissariale n. 91/2023 con cui è stata costituita la struttura organizzativa di avvalimento del sottoscritto Commissario;

VISTO l’ articolo 3 della suddetta OCDPC n. 1037 del 2023 che, all’ultimo periodo del comma 1, prevede la possibilità per il Commissario di provvedere, per le attività strettamente connesse all’attuazione della OCDPC n. 1037/2023 su richiamata, in deroga a leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa;

VISTI gli artt. 19, 20, 22, 23, 24, 25 limitatamente ai commi 1, 3 e 4, 26 limitatamente al comma 4, 29, 30, 31, 32 limitatamente ai commi 1, 3 e 4, 36, 37, 38, 39 limitatamente ai commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia”);

VALUTATO che nei territori colpiti dall’evento eccezionale di cui trattasi non è possibile garantire l’attività di tutti i servizi educativi della prima infanzia autorizzati ai sensi della suddetta normativa regionale;

RAVVISATA pertanto, in considerazione della necessità di garantire la continuità del funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia in coerenza con quanto disposto dalle norme regionali in materia di autorizzazione, di avvalersi della deroga di cui al citato art. 3, comma 1 della OCDPC 1037/2023;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici .

ORDINA

1. in deroga a quanto disposto agli articoli 19, 20, 22, 23, 24, 25 limitatamente ai commi 1, 3 e 4, 26 limitatamente al comma 4, 29, 30, 31, 32 limitatamente ai commi 1, 3 e 4, 36, 37, 38, 39 limitatamente ai commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R, di consentire ai Comuni della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Prato e Pistoia interessati dall'evento meteorologico del 2 novembre 2023, in presenza di comprovata impossibilità all'utilizzo degli edifici che ospitano servizi educativi per la prima infanzia in quanto interessati dall'evento calamitoso in questione, di trasferire tali servizi in altri edifici previa verifica del rispetto delle norme di sicurezza, igiene e sanità;

2. che la presente ordinanza ha validità per una durata di sei mesi dalla data di adozione della medesima;

3. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazionetrasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23/2007.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Eugenio Giani

LA DIRIGENTE RESPONSABILE
Sara Mele

LA DIRETTRICE
Francesca Giovani



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 98 del 15/11/2023*Oggetto:*

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Prima ricognizione dei Comuni interessati dall'evento.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°1**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Elenco dei Comuni

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

Elenco dei Comuni

3026d44eca4a06e33b4d49ee36a52c8c18e35abc5556bdd3c773ecaa8510d9db

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone, tra l’altro al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

RICHIAMATI altresì:

- l’art. 1, comma 3, che prevede la predisposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima OCDPC, di un piano degli interventi urgenti (di seguito Piano) ricomprendendo le fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 1/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- l’art. 3 con il quale si elencano le deroghe alle vigenti disposizioni normative in ordine alle attività che il Commissario deve attuare per il superamento del contesto emergenziale in rassegna;
- l’art. 4 che prevede la ricognizione, tra gli altri, dei fabbisogni ulteriori per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari e delle attività economiche e produttive nonché dei danni complessivi causati dalla situazione emergenziale in rassegna ai sensi e per le finalità di quanto stabilito dall’art. 25, comma 2, lett. c) ed e) del d.lgs. n. 1/2018;

RAVVISATA la necessità di individuare l’elenco dei Comuni, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ricadenti nell’ambito territoriale delle Province individuate con la sopra richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, ai quali verranno estese le procedure previste ai sensi della OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023;

TENUTO CONTO che il predetto elenco scaturisce da una prima ricognizione effettuata in base all’analisi del quadro conoscitivo derivante dal sistema di segnalazione dei danni di cui all’Allegato 1 alla DGR n. 247/2023 e, pertanto, lo stesso potrà essere successivamente integrato ed aggiornato;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di individuare l'elenco dei Comuni, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ricadenti nell'ambito territoriale delle Province individuate con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, ai quali verranno estese le procedure previste ai sensi della OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023;
2. di dare atto che il predetto elenco scaturisce da una prima ricognizione effettuata in base all'analisi del quadro conoscitivo derivante dal sistema di segnalazione dei danni di cui all'Allegato 1 alla DGR n. 247/2023 e, pertanto, lo stesso potrà essere successivamente integrato ed aggiornato;
3. di comunicare la presente ordinanza a Comuni ed alle Province interessate;
4. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini

Allegato A - Elenco dei Comuni

N.	NOME	CODICE COMUNE	PR
1	BARBERINO DI MUGELLO	48002	FI
2	BORGO SAN LORENZO	48004	FI
3	CALENZANO	48005	FI
4	CAMPI BISENZIO	48006	FI
5	CAPRAIA E LIMITE	48008	FI
6	CERRETO GUIDI	48011	FI
7	EMPOLI	48014	FI
8	FIRENZUOLA	48018	FI
9	FUCECCHIO	48019	FI
10	MARRADI	48026	FI
11	MONTELUPO FIORENTINO	48028	FI
12	PALAZZUOLO SUL SENIO	48031	FI
13	SCARPERIA E SAN PIERO	48053	FI
14	SESTO FIORENTINO	48043	FI
15	SIGNA	48044	FI
16	VINCI	48050	FI
17	VICCHIO	48049	FI
18	COLLESALVETTI	49008	LI
19	LIVORNO	49009	LI
20	ROSIGNANO MARITTIMO	49017	LI
21	BIENTINA	50001	PI
22	CALCINAIA	50004	PI
23	CASCIANA TERME LARI	50040	PI
24	CASCINA	50008	PI
25	CASTELFRANCO DI SOTTO	50009	PI
26	CHIANNI	50012	PI
27	CRESPINA LORENZANA	50041	PI
28	FAUGLIA	50014	PI
29	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	50022	PI
30	PISA	50026	PI
31	PONSACCO	50028	PI
32	PONTEDERA	50029	PI
33	SAN GIULIANO TERME	50031	PI
34	SAN MINIATO	50032	PI
35	SANTA CROCE SULL'ARNO	50033	PI
36	SANTA MARIA A MONTE	50035	PI
37	VECCHIANO	50037	PI
38	CANTAGALLO	100001	PO
39	CARMIGNANO	100002	PO
40	MONTEMURLO	100003	PO
41	POGGIO A CAIANO	100004	PO
42	PRATO	100005	PO
43	VAIANO	100006	PO
44	VERNIO	100007	PO
45	AGLIANA	47002	PT
46	BUGGIANO	47003	PT
47	CHIESINA UZZANESE	47022	PT
48	LAMPORECCHIO	47005	PT
49	LARCIANO	47006	PT
50	MARLIANA	47007	PT
51	MASSA E COZZILE	47008	PT
52	MONSUMMANO TERME	47009	PT
53	MONTALE	47010	PT
54	MONTECATINI TERME	47011	PT
55	PESCIA	47012	PT
56	PIEVE A NIEVOLE	47013	PT
57	PISTOIA	47014	PT
58	PONTE BUGGIANESE	47016	PT
59	QUARRATA	47017	PT
60	SAN MARCELLO PITEGLIO	47024	PT
61	SERRAVALLE PISTOIESE	47020	PT
62	UZZANO	47021	PT

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**